

"SALVATORE RUSSO di Viale Nizza di Sorrento, PER PAOLO"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE -

ARTICOLO 1^

E' costituita, per volontà del signor Salvatore RUSSO (nato a Sorrento il 10 giugno 1929), una Fondazione denominata:

"SALVATORE RUSSO di Viale Nizza di Sorrento, PER PAOLO".

Tale Fondazione viene costituita allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria del suo unico figlio "Paolo", morto nel 1979, all'età di anni venti, e per ringraziare la Città di Sorrento che, con il suo clima e con la umanità dei suoi cittadini, ha saputo fargli superare i momenti difficili della sua vita.

La Fondazione ha sede in Sorrento.

TITOLO II - SCOPO -

ARTICOLO 2^


La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quali la solidarietà, l'assistenza, la beneficenza, l'educazione e l'istruzione, ed in particolare lo sviluppo dell'istruzione e della cultura negli strati meno elevati della popolazione, promuovendo la formazione e la crescita culturale e professionale dei giovani.

La Fondazione curerà l'assegnazione di sussidi didattici e informativi, di borse di studio e premi in genere, da conferire anche sotto forma di assegno personale, a favore di tutti gli studenti di sesso maschile del Liceo Scientifico di Sorrento, che siano residenti a Sorrento e che abbiano frequentato l'intero anno scolastico -, in modo da migliorare ed approfondire la loro preparazione culturale.

La rendita finanziaria annuale - al netto di tutte le tasse e commissioni su di essa gravanti e di quanto occorra per la gestione - dovrà essere divisa in due parti, delle quali la prima, nella misura della svalutazione della moneta dell'anno precedente calcolata dall'ISTAT, dovrà aggiungersi al capitale per rivalutarlo, e dovrà essere sempre investita in Titoli di Stato, mentre la residua parte sarà devoluta ed utilizzata dall'Organo di Amministrazione in conformità degli scopi statutari.

La Fondazione ogni anno stabilisce, in relazione alle proprie disponibilità economiche, l'entità degli assegni, dei sussidi, delle borse di studio e dei premi da attribuire, in misura tale da costituire un valido contributo per la prosecuzione degli studi ovvero per il relativo approfondimento.

TITOLO III - PATRIMONIO -



ARTICOLO 3^

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento in Titoli di Stato del denaro che perverrà alla Fondazione.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE -

ARTICOLO 4^

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che provvede alla sua gestione.

Esso è costituito da cinque membri; di tali membri quattro vengono nominati rispettivamente dal Vescovo di Sorrento, dal Sindaco di Sorrento, dal Direttore pro-tempore della Filiale di Sorrento della Deutsche Bank e dal Preside del Liceo Scientifico di Sorrento, mentre il quinto verrà nominato, per cooptazione, dai quattro membri come sopra designati, scegliendoli preferibilmente tra i fondatori onorari previsti dall'art. 17 del presente statuto.

Nel caso che uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa, questi dovrà essere sostituito entro tre mesi da altro membro che sarà designato dalla stessa istituzione cui apparteneva quello venuto meno.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito Regolamento stabilisce - con giudizio insindacabile - le modalità di partecipazione alla attribuzione degli assegni, dei sussidi, delle borse di studio e dei premi, e, di volta in volta, procede alla nomina della Commissione per l'assegnazione degli stessi. Della Commissione fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale la presiede.

ARTICOLO 5^

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, i quali durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona.

ARTICOLO 6^

Il Consiglio è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano di età.

ARTICOLO 7^

Al Consiglio di amministrazione spetta:

- a) di nominare i membri della Commissione per la attribuzione degli assegni, dei sussidi, delle borse di studio e dei premi;
- b) di approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 8^

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del

patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle rendite fra i diversi programmi attraverso i quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi.

ARTICOLO 9^

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare arbitri, avvocati e procuratori, e di conferire procure alle liti.

Egli può ricevere donazioni e lasciti a favore dell'Associazione medesima ed è autorizzato a compiere tutti gli atti contabili a favore dell'Associazione, d'intesa con il segretario ed il tesoriere.

In particolare potrà:

- accettare donazioni, eredità e legati;
- riscuotere qualsiasi somma per contributi, elargizioni, donazioni, sussidi, rimborsi, interessi, capitale o altro titolo, darne quietanza;
- fare aprire conti correnti presso Banche e disporre, depositare e ritirare somme, emettere, pagare e girare assegni, depositare e ritirare titoli e valori;
- emettere assegni di c/c nei limiti degli affidamenti bancari;
- fare operazioni presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie, le Banche, gli Istituti di Credito, le Poste, le Ferrovie, le Compagnie di Trasporti, i Ministeri e presso ogni altra pubblica e privata amministrazione, ritirando somme e valori, titoli, mandati, raccomandate, assicurate, plichi, merci e quant'altro spetti, interessi o sia comunque indirizzato alla Fondazione.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare in ogni adunanza;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendano necessarie;
- e) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- f) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

ARTICOLO 10^

Il Segretario compila, unitamente al Tesoriere, i bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone all'approvazione del Consiglio.

In particolare tra l'altro, cura la tenuta e la conservazione dei documenti amministrativi, del Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, provvede al disbrigo della corrispondenza; risponde del funzionamento dei servizi della Fondazione, dell'osservanza delle delibere, dei regolamenti e dello Statuto.

Egli può essere delegato espressamente dal Presidente nei rapporti con Enti e Uffici.

ARTICOLO 11^

Il Tesoriere provvede, oltre alla conservazione dei documenti contabili, alla

riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; queste ultime potranno essere effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente e del Tesoriere.

Inoltre prende in consegna i beni mobili ed immobili della Fondazione e tiene aggiornato il libro "Cassa" e quello degli "Inventari".

ARTICOLO 12^

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, di norma, in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente diramato almeno otto giorni prima, con invito scritto con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ARTICOLO 13^

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 14^

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 15^

I componenti il Consiglio di amministrazione non precepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE -

ARTICOLO 16^

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, viene compilato il Bilancio e presentato al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

Il bilancio, unitamente ad una relazione dell'attività svolta, è inviato per conoscenza agli Enti di cui all'art. 4 dello Statuto, ai quali spetta la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - FONDATORI ONORARI -

ARTICOLO 17^

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta e a voto palese, può conferire il titolo di "Fondatore Onorario" a personalità di spiccato rilievo culturale, politico, professionale, economico, sociale ed umanitario, nonché ad enti che si distinguono in tali campi, nonché a persone che hanno partecipato attivamente allo sviluppo della Fondazione.

TITOLO VII - SCIoglimento

ARTICOLO 18^

In caso di scioglimento o cessazione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto a favore del Comune di Sorrento e destinato - con una contabilità separata da quella del Comune - all'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quali la solidarietà, l'assistenza, la beneficenza, l'educazione e l'istruzione, nonché allo sviluppo dell'istruzione e della cultura negli strati meno elevati della popolazione ed alla formazione e crescita culturale e professionale dei giovani.

Anche in questo caso il capitale dovrà essere conservato in Titoli di Stato e la rendita finanziaria annuale dovrà essere divisa in due parti, delle quali la prima, nella misura della svalutazione della moneta dell'anno precedente calcolata dall'ISTAT, dovrà aggiungersi al capitale per rivalutarlo, e dovrà essere sempre investita in Titoli di Stato, mentre la residua parte sarà distribuita ogni anno ai beneficiari.

TITOLO VIII - RINVIO -

ARTICOLO 19^

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia."

Richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura al comparente, che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con i testimoni e me Notaio alle ore 18,30.

Scritto in parte da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, consta di quattro fogli occupati per sedici pagine.

F/to: RUSSO SALVATORE - COPPOLA DANIELA - ACCARDI ROSANNA -
NOTAR CATELLO D'AURIA con sigillo -

